



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 43 del 2022, proposto da
Giuseppa Arena, Sergio Mazza e Cesare Natoli, rappresentati e difesi dagli avvocati
Massimo Nicola Marchese, Aurelio Rundo Sotera e Armando Hyerace, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Messina, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 50 D.lgs. n. 267/2000 del 9
gennaio 2022 n. 311, con la quale è stato ordinato «dal 13 gennaio 2022 fino al 23
gennaio 2022 incluso, la sospensione delle attività didattiche in presenza negli
Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari di ogni ordine e grado,
ivi compresi gli asili nido, micronido, sezioni primavera e gli asili in casa. Durante
il superiore periodo di tempo gli Istituti scolastici sono tenuti a garantire lo

svolgimento delle attività didattiche mediante la DID e/o la DAD salva sempre la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali»

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Si osserva quanto segue: a) come ritenuto dal T.A.R. Campania, Sezione V, con decreto n. 20/2022 in data 10 gennaio 2022, la fattispecie in esame è già normata a livello nazionale con disposizioni di rango primario (art. 4 del decreto legge n. 1/2002); b) non residua, quindi, spazio per ulteriori interventi contingibili e urgenti, avendo il legislatore nazionale, nell'esercizio della propria discrezionalità, previsto, nell'ambito del sistema scolastico, l'adozione delle misure contemplate nella norma indicata; c) non è, quindi, possibile una chiusura generalizzata delle scuole, dovendo intervenire in modo puntuale e specifico in relazione ad ogni singola classe mediante quanto previsto nel citato art. 4; d) l'indice di contagio nel Comune di Messina (887,4 su 100.000 abitanti) risulta analogo e in alcuni casi inferiore a quello riscontrato nel periodo 22-28 dicembre in altre Regioni italiane (sul punto, cfr. i dati disponibili al seguente indirizzo web: <https://coronavirus.gimbe.org/regioni.it-IT.html>) e, comunque, il Comune di Messina è, allo stato, ancora "zona gialla"; e) l'art. 1, quarto comma, del decreto legge n. 111/2021, convertito in legge n. 133/2021, consente eventuali interventi in deroga - sino al 31 marzo 2022 (sul punto, cfr. l'art. 16, primo comma, del decreto legge n. 221/2021 - nelle Regioni e Province autonome solo per le "zone rosse" e sussistendo le ulteriori condizioni specificate nella disposizione; f) non appare possibile fare riferimento alle difficoltà della situazione ospedaliera, cui deve porsi riparo mediante adeguate misure di natura amministrativa (con l'eventuale incremento dei posti letto o il trasferimento di pazienti che, in ipotesi, non possano

essere accolti in terapia intensiva), avendo il governo nazionale, quanto alla gestione dell'emergenza covid in ambito scolastico, adottato atti aventi forza di legge che non possono essere disconosciuti dal giudice amministrativo, privo - come è noto - di qualsivoglia forma di legittimazione politica.

Atteso che, in difetto di una tutela cautelare immediata, la parte ricorrente vedrebbe in concreto pregiudicato il suo diritto alla tutela giurisdizionale, la richiesta di decreto presidenziale deve essere accolta, sebbene con esclusivo riferimento alla sospensione dell'ordinanza contingibile e urgente del Comune di Messina n. 311 in data 9 gennaio 2022.

P.Q.M.

1) accoglie nei termini la richiesta di tutela cautelare monocratica e, per l'effetto, sospende l'ordinanza contingibile e urgente del Comune di Messina n. 311 in data 9 gennaio 2022 sino alla decisione collegiale; 2) fissa per la decisione collegiale la camera di consiglio del 9 febbraio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania il giorno 13 gennaio 2022.

Il Presidente
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO